



Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento e dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone

1. Approvazione del nuovo modello di cartella di pagamento

- 1.1 È approvato il modello di cartella di pagamento che sostituisce il modello approvato con provvedimento prot. n. 100148 del 3 luglio 2012 (allegato 1).
- 1.2 L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2016.

2. Approvazione dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell'Agenzia delle entrate

- 2.1 Sono approvati i fogli Avvertenze (allegati 2-7) relativi alle diverse tipologie di somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

La revisione del modello di cartella di pagamento è scaturita dall'esigenza di garantire una migliore fruibilità del contenuto informativo allo scopo di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza al contribuente.

È stato operato un intervento di razionalizzazione delle indicazioni utili al contribuente per l'assolvimento del debito riunendo nella medesima sezione (*"Dove e come pagare"*) tutte le informazioni relative alle molteplici modalità di pagamento precedentemente illustrate in due sezioni distinte.

È stata adeguata la terminologia attinente alle somme spettanti all'Agente della riscossione sostituendo la parola *"compensi"* con *"oneri di riscossione"*, stante la revisione del sistema di remunerazione del servizio di riscossione disposto con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

La revisione delle Avvertenze relative ai ruoli dell'Agenzia delle entrate si è resa necessaria a seguito delle modifiche normative in materia di contenzioso tributario apportate dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della riformulazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 che disciplina l'istituto del reclamo-mediazione, è stata ridenominata la sezione *"Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso"* in *"Presentazione del ricorso"* ed è stato eliminato ogni riferimento alla pregressa disciplina che imponeva al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. In base alla nuova previsione normativa, infatti, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

È stato, inoltre, adeguato il riferimento al limite di valore della controversia ai fini della costituzione in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore, innalzato da 2.582,28 euro a 3.000,00 euro.

Con specifico riguardo al foglio Avvertenze relativo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 35137 del 20 marzo 2013, e a cui sono stati apportati i necessari aggiornamenti, si precisa che lo stesso resta valido solo con riguardo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio di Roma, Milano, Napoli e Torino che hanno mantenuto una struttura autonoma, come disposto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 160746 del 17 dicembre 2015. Per i ruoli emessi dai restanti Uffici provinciali-Territorio - che invece, a decorrere dal 1° gennaio 2016 costituiscono, ai sensi del sopra citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2015, articolazione interna delle corrispondenti Direzioni provinciali - viene utilizzato il foglio Avvertenze di cui all'allegato 2.

È stato soppresso il foglio Avvertenze relativo alle sanzioni amministrative approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 aprile 2002, in quanto sanzioni di natura tributaria e, pertanto, rientranti nella disciplina prevista nel foglio Avvertenze di cui all'allegato 2.

Per ragioni di ordine sistematico, vengono altresì riproposti i fogli Avvertenze di cui agli allegati 6 e 7, ancorché non interessati da modifiche di ordine contenutistico.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Riferimenti normativi dell'atto

a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2)

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1)

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2011

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 marzo 2012

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2013

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 aprile 2014.

Roma, 19 febbraio 2016

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

Descrizione dell'allegato 1 e contatti

L'allegato 1 contiene il nuovo modello di cartella di pagamento. Il nuovo modello è stato reso più chiaro relativamente alle informazioni circa le modalità di pagamento ed è stato adeguato alla nuova terminologia riguardante i compensi dell'Agente della riscossione.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Riscossione della Direzione Centrale Affari legali, Contenzioso e Riscossione dell'Agenzia delle entrate

Tel. 06 5054 5603

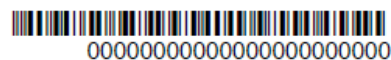
E-mail: dc.alcr.riscossione@agenziaentrate.it

Questi riferimenti (e-mail e telefono) devono essere utilizzati, unicamente, per chiedere informazioni relative all'allegato 1.

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 000 0000 00000000 00 000

Emessa da denominazione Agente Agente della riscossione - prov. di denominazione Provincia Indirizzo Cap Comune

su incarico di:
denominazione Ente Creditore 1
denominazione Ente Creditore n



00000000000000000000000000000000

DESTINATARIO

Cognome Nome/Denominazione

Indirizzo

CAP Denominazione Comune Sigla Pr

Cod. Fisc. QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
Indicazione eventuale qualità di coobbligato

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

SOMME DOVUTE

Denominazione Ente Creditore 1	0,00
Denominazione Ente Creditore n	0,00
	diritti di notifica 0,00

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica* **euro 0,00**

* Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare
- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").
Dilazione di pagamento
E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento
All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.
In caso di mancato pagamento
L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:
- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso
Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo

Denominazione Ente e indirizzo

da inserire in caso di coobbligazione

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:

Cognome Nome

DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

- XXXXXX XXXXX
- XXXXXX XXXXX

DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

- XXXXXX XXXXX
- XXXXXX XXXXX

Ruolo n. 0000/000000.

Reso esecutivo in data gg-mm-anno.

Specie ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nome Cognome.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente *Denominazione Ente*, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	0000	XXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2	0000	XXXX	XXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00	0,00	0,00
Totale da pagare (entro le scadenze)						euro 0,00
Totale da pagare (oltre le scadenze)*						euro 0,00

*Seguono indicazioni sugli ulteriori oneri da corrispondere per pagamenti oltre le scadenze.

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **0,00** dovrà essere così pagato:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00 entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella
RATA 2		0,00 entro l'ultimo giorno del X° mese successivo a quello di scadenza della prima rata

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA 1/UNICA	0,00 + 0,00* =	0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo
RATA 2		0,00 cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

In caso di pagamento in ritardo, l'importo dovuto può essere ricalcolato, aggiornandolo alla data del versamento: on line sul sito www.gruppoequitalia.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking del proprio istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.gruppoequitalia.it.

In caso di pagamento **dall'estero**, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.gruppoequitalia.it con carta di credito emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

Eventuali **pagamenti parziali**, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**CODICE FISCALE:** QQQQQQQQQQQQQQQQ
NUMERO CARTELLA: 000 0000 00000000 00/000**REGIONE O ZONA:**
GRUPPO:

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Oneri di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
2	0000/000000	xxxx	0000	0	0,00	0,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
						0,00	(diritti di notifica della presente cartella)
Totale					0,00	0,00	
Importo totale della cartella							euro 0,00
Dettaglio dei pagamenti							euro 0,00

COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Spazio riservato all'Agente della riscossione per informazioni, servizi disponibili, comunicazioni e allegati.

RUOLI EMESSI DA Denominazione Ente Creditore - AVVERTENZE

I fogli avvertenze saranno individuati in base alla specifica tipologia di somme iscritte a ruolo.

INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

I **diritti di notifica** rappresentano la quota, a carico del contribuente, correlata all'attività di notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione svolta dall'Agente della riscossione

Gli **oneri di riscossione** rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione. Essi sono a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 3% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica (o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate). In caso di pagamento in ritardo, gli oneri di riscossione sono posti interamente a carico del destinatario della cartella e sono fissati in misura pari al 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi. Nel solo caso di pagamento entro le scadenze di cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2015, resta fermo, a carico del destinatario della cartella, il compenso, nella misura del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate, ovvero, in caso di pagamento in ritardo, nella misura dell'8%.

Le **spese esecutive** rappresentano la quota, a carico del debitore, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento.

segue

Riferimenti normativi: art. 17 del Dlgs n. 112/1999

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA giorni** dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Destinatario
Cognome Nome/Denominazione
Indirizzo
Cap Comune

notifica

Oggi

--	--	--	--	--	--

Io sottoscritto

ho notificato la presente cartella di pagamento

in

☐ **personalmente**
al destinatario

☐ **consegnandola,**
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al _____ signor _____

che si è qualificat_____

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata.

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e l'incapacità

il rifiuto

☐ l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile,

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

☐ depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'imperibilità del destinatario

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____
data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num. richiesta:XXXXX

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIEDITA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
 - notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.
- Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente allegghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it). Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di canone di abbonamento alla televisione

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione Regionale Abbonamenti TV, all'indirizzo indicato nel prospetto riportato alla pagina che segue. Allo stesso indirizzo può essere spedita o consegnata anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (**www.giustiziatributaria.gov.it**).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

PROSPETTO UFFICI RAI

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICI PROVINCIALI-TERRITORIO - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi all'Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". All'Ufficio si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio provinciale-Territorio indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO**Quando presentare ricorso**

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso all'Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo, indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto dell'Ufficio provinciale-Territorio, che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata del sopra indicato Ufficio (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- l'Ufficio e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (**www.giustiziatributaria.gov.it**).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio provinciale-Territorio che ha emesso il ruolo indicato nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla all'Ufficio o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorso 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di recupero di crediti sorti in un altro Stato membro dell'Unione Europea, in uno Stato estero aderente alla Convenzione OCSE/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha in essere una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Questa cartella deriva da una richiesta di mutua assistenza per il recupero di crediti tributari sorti in altri Stati esteri; pertanto, è possibile rivolgersi alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti" solo per chiedere informazioni relative all'Autorità fiscale estera (indirizzo, recapiti telefonici). Alla stessa Autorità dovranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti e domande di riesame per l'annullamento del ruolo.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che intende contestare il merito della pretesa tributaria derivante dalla richiesta di mutua assistenza deve rivolgersi all'organo competente dello Stato estero secondo le disposizioni vigenti in tale Stato.

Il contribuente che, invece, vuole impugnare il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali (per esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del contribuente) deve presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D.Lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-*bis* del D.Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente che presenta ricorso per vizi meramente formali deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs. n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta

- tramite Ufficiale giudiziario
- mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito **www.indicepa.gov.it**) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso

mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che ha fatto opposizione allo Stato estero per contestarne la pretesa può chiedere la sospensione del pagamento, tramite istanza in carta semplice, alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"; se l'Autorità estera esprime parere favorevole, la Direzione può concedere la sospensione fino alla decisione dell'organo competente.

Il contribuente che, invece, propone ricorso contro il ruolo e/o la cartella per vizi meramente formali, se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, può proporre la richiesta di sospensione alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

Se la sospensione viene concessa e poi il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il contribuente può presentare istanza di dilazione del debito al competente Agente della Riscossione secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della Riscossione". L'Agente potrà concedere la dilazione di pagamento richiesta qualora l'Autorità fiscale estera abbia previsto tale facoltà.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di recupero di crediti non tributari

RICHIEDA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Alla Direzione si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

In caso di impugnazione è possibile presentare istanza in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", per chiedere la sospensione del pagamento.

Se la sospensione viene concessa, e successivamente l'opposizione viene respinta, sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di recupero dei crediti derivanti da sentenze o da ordinanze esecutive di condanna della Corte dei Conti

RICHIEDA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Alla Direzione si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Eventuali ragioni di opposizione avverso la cartella di pagamento potranno essere proposte innanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria:

- nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. (opposizione all'esecuzione), nel caso si contesti la cartella di pagamento per fatti originari o sopravvenuti tali da incidere sul diritto di procedere ad esecuzione forzata;
- nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi), nel caso si contesti la cartella di pagamento per vizi formali (ad esempio, un errore evidente nell'indicare le generalità del destinatario) o vizi di notifica.

Si precisa che, nelle ipotesi in cui si intenda proporre un'azione di accertamento negativo del debito, competente a conoscere dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c. p.c. è la Corte dei Conti.